



# CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato  
Divisione Servizi Generali ed Economato  
Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi*

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI IMMOBILI ED  
IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO  
E PER LO STESSO SERVIZIO, PER CONTO DI ITER (Istituzione Torinese per una  
Educazione Responsabile)**

**PROCEDURA APERTA  
(aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa)**

## **INDICE**

### **SEZIONE I - PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
2. DURATA, VALORE E MONTE ORE DEL CONTRATTO
3. MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO
4. PRODOTTI E DETERGENTI UTILIZZATI
5. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

### **SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE**

6. ONERI
7. GARANZIA DEFINITIVA
8. CODICE DI COMPORTAMENTO
9. COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL REFERENTE
10. SUBAPPALTO
11. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ (P.O.A.)
12. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
13. RESPONSABILITÀ DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
14. REVISIONE PREZZI
15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
16. PERSONALE
17. FORMAZIONE DEL PERSONALE
18. TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
19. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE (art. 114 D.Lgs. 36/2023, allegato II.14 del Codice)
20. PENALITÀ
21. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
23. RECESSO
24. ORDINAZIONE E PAGAMENTO
25. ANTICIPAZIONE
26. OSSERVANZA LEGGI E DECRETI - SICUREZZA SUL LAVORO
27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
28. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO
29. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **ALLEGATI**

ALLEGATI A, A1, A2, A3, A4, A5: ELENCO PRESTAZIONI E FREQUENZE

ALLEGATI B1, B2, B3, B4, B5: REFERENTI

ALLEGATO C: ATTESTAZIONE MENSILE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

ALLEGATO D: CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ

ALLEGATO E: ELENCO SEDI

ALLEGATO F: INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO G: MODULO MENSILE ORE GIORNALIERE

## **Sezione I – PRESCRIZIONI TECNICHE**

L'Amministrazione intende procedere con l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, come di seguito specificato, mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di Gara, dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città.

Con riferimento al **Lotto 5**, la Città di Torino, sulla base dell'art. 3, comma 5 della Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 - istitutiva di ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) - fornisce gli uffici e i servizi che l'Istituzione non riesce a svolgere direttamente. In virtù della Delibera della Giunta Comunale n. 259 del 30.04.2024 e tenuto conto della richiesta ricevuta - ns. prot. 4179 del 13 maggio 2024 - opererà in nome e per conto della medesima per il servizio oggetto del presente Capitolato sino all'espletamento della gara ed all'individuazione del relativo aggiudicatario.

### **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria presso uffici della Città di Torino e impianti sportivi comunali, e presso i locali di I.T.E.R., compresa la fornitura e l'impiego di tutti gli strumenti e materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto.

L'affidamento avviene mediante Procedura Aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

**Ogni operatore economico avrà la facoltà di partecipare ad uno o più lotti, anche in forme associative diverse, ma potrà aggiudicarsi un solo lotto.**

Il Servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del Disciplinare di gara, del presente Capitolato, dei relativi contratti e dell'offerta economica e progettuale esibita in sede di offerta.

La gara oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

La durata massima di tale procedimento è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.

L'elenco degli immobili in cui dovrà essere garantito il servizio e le modalità e delle frequenze delle prestazioni da effettuare sono indicate negli Allegati **A, A1, A2, A3, A4, A5 ed E** del presente Capitolato Speciale. Tali attività sono remunerate attraverso la corresponsione di un canone mensile.

Qualora durante la procedura di gara o prima dell'avvio del servizio, vi fossero variazioni di sedi, si procederà a fornire adeguata informazione.

Il presente affidamento è ad alta intensità di manodopera per il quale opera la **clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale del personale del precedente gestore**, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e viene altresì rispettato quanto previsto nell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale indicati nel presente capitolato e relativi allegati, in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (**C.A.M.**) di cui al Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

## **ART. 2 – DURATA, VALORE E MONTE ORE DEL CONTRATTO**

**L'affidamento oggetto dell'appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza presunta dall'01.03.2025**, fermo restando che, il suddetto affidamento inizierà comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dalla data indicata nella determinazione di consegna anticipata o di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora fosse, invece, necessaria una parziale sospensione dell'erogazione del servizio in alcuni immobili, per motivate esigenze, l'Amministrazione dovrà comunicarlo per iscritto, con un preavviso di 3 giorni, fatta eccezione nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile a fronte di situazioni di emergenza o imprevisti. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la pulizia di ulteriori sedi rispetto a quelle sopra riportate, modificando il contratto in essere, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice").

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione dell'appalto, venga, motivatamente, disposta la chiusura, anche temporanea di una o più sedi oggetto dell'appalto, il Committente provvederà a darne comunicazione all'Affidatario, con preavviso di massimo 30 gg., e nulla gli sarà dovuto in proposito, come previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il Committente potrà comunicare le variazioni delle sedi oggetto del servizio, a seguito di trasferimenti / traslochi, cui l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi.

Nelle ipotesi suddette, l'Amministrazione procederà alla conseguente riduzione / aumento del canone offerto, nella misura corrispondente al costo/mq. derivante dall'offerta medesima.

### **2.1 Valore dell'appalto.**

Per l'esecuzione dell'appalto, l'importo a base di gara per il periodo di cui al precedente punto 2 è pari a **Euro 6.851.196,00 al netto di IVA**, così suddiviso:

1. per la parte di competenza della Città di Torino:
  - Lotto n. 1: Euro 1.409.265,00;
  - Lotto n. 2: Euro 1.445.400,00;
  - Lotto n. 3: Euro 1.336.995,00;
  - Lotto n. 4: Euro 2.601.720,00;
2. per la parte di competenza di ITER:
  - Lotto n. 5: Euro 57.816,00.

**Sarà cura del Servizio I.T.E.R. procedere all'impegno di spesa di propria competenza.**

### **2.2 Monte Ore del contratto**

Per ciascun lotto è stato individuato un monte ore mensile minimo necessario per lo svolgimento a regola d'arte delle prestazioni di pulizia ordinaria oggetto del presente Capitolato, al di sotto del quale il servizio non può essere considerato ragionevolmente e tecnicamente reso conformemente alle prescrizioni e livelli richiesti nel Capitolato stesso.

Conseguentemente, nella formulazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno garantire i livelli minimi così definiti:

- Lotto n. 1 monte ore mensile minimo: 1.950;
- Lotto n. 2 monte ore mensile minimo: 2.000;
- Lotto n. 3 monte ore mensile minimo: 1.850;
- Lotto n. 4 monte ore mensile minimo: 3.600;
- Lotto n. 5 monte ore mensile minimo: 80.

Il monte ore mensile da riportare è quello effettivo, cioè effettivamente e realmente lavorato nel mese, non teorico o meramente contrattuale.

## **ART. 3 – MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO**

L'Affidatario dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, **macchinari ed attrezzature** (scale, ponteggi, monospazzole, battitappeto, centigradi, aspirapolvere, ecc.) di cui ha la disponibilità (proprietà, noleggio, ecc.) e che dovranno essere sempre tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato attraverso un programma di manutenzione.

Le apparecchiature impiegate dovranno essere dotate di sistemi in grado di ridurre l'impatto acustico del servizio. Nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle Direttive UE e non comportare alcuno stress per l'operatore. Le macchine impiegate per le attività di pulizia devono essere contrassegnate con il logo aziendale tramite targhetta di identificazione, facilmente visibile, indicante denominazione del produttore, modello, numero di serie, anno di produzione, marcatura UE (laddove applicabile) e certificazioni possedute. Inoltre, ogni macchinario deve essere provvisto di una scheda di manutenzione nella quale devono essere annotati, da tecnici specializzati o dagli addetti al servizio, i dati relativi agli interventi di manutenzione effettuati.

I **carrelli** dovranno essere caratterizzati da grande maneggevolezza ed ergonomia e dovranno essere oggetto di sanificazione profonda, manualmente o mediante attrezzatura specifica (macchina lavacarrelli).

Ogni carrello dovrà essere allestito in base alle tipologie delle aree da pulire, tenuto anche conto della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al successivo articolo 4.2

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

L'Operatore economico è responsabile della custodia e dell'utilizzo delle macchine, attrezzature e prodotti utilizzati; nonché responsabile nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

## **ART. 4 – PRODOTTI, DETERGENTI UTILIZZATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **4.1 Prodotti e detergenti**

Tutti i prodotti utilizzati, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento UE 648/2004, devono essere conformi ai C.A.M., in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE), o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, nonché alle specifiche normative di settore vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).

Solo se concentrati, i prodotti possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere conformi ai C.A.M.. Ogni prodotto deve essere corredato dalle schede tossicologiche e delle specifiche di impiego, fermo restando a totale responsabilità dell'Affidatario il corretto impiego e smaltimento.

Tali schede devono essere fornite dagli aggiudicatari prima dell'avvio del servizio.

I detergenti dovranno essere presenti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o chiusi in armadio. I prodotti detergenti e sanificanti devono essere impiegati con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio nella concentrazione e con le modalità indicate nelle relative schede tecniche.

Devono essere usati detergenti privi di fragranza.

L'Affidatario deve farsi carico della fornitura relativa al materiale di pulizia occorrenti (stracci, scope normali e telescopiche, carrelli, secchi, panni, sacchi di plastica per raccolta dei rifiuti, etc.), nonché della fornitura e spargimento del sale in caso di neve e / o ghiaccio. Nelle sedi in cui è presente il custode, occorrerà fornire una scorta di sale in quantità sufficiente, per garantire il tempestivo svolgimento dell'attività di spargimento sale.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE, per ognuno di essi deve essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. L'Affidatario deve provvedere, a proprio carico, alla fornitura di tutti i materiali di consumo, mezzi e attrezzature e quant'altro non espressamente citato nel presente documento per l'effettuazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Con riferimento ai **servizi igienici e spogliatoi**, il materiale di consumo che l'Affidatario, in particolare, dovrà fornire è il seguente:

- portarotoli;
- sapone lavamani liquido neutro antibatterico con dosatore inserito;
- erogatore sapone;
- carta igienica jumbo in rotoli: doppio velo;
- distributore per copriwater;
- copriwater monouso;
- asciugamani carta piegati: interfogliati a Z doppio velo, misure cm. 24x24;
- rotoloni asciugamani (per i servizi igienici non correlati di contenitori portasalviette): bobina 800 strappi, doppio velo, colore bianco;
- bidoncino a pedale sanitario con coperchio con relativi sacchetti in carta politeama per assorbenti igienici (per quest'ultimi rifiuti speciali si dovrà provvedere al loro smaltimento, secondo le norme igienico sanitarie);



- sacchi a perdere per la raccolta differenziata dei rifiuti nei cestini di raccolta per l'irrecuperabile presenti in ogni ufficio;
- scopino WC;
- ulteriori contenitori per la distribuzione di quanto sopra.

In relazione ai contenitori/erogatori sopracitati, si precisa che nelle sedi in cui sono già installati, occorrerà utilizzare i medesimi senza provvedere alla loro sostituzione, diversamente sarà a carico dell'affidatario la loro installazione e/o sostituzione in caso di danneggiamento.

Alla scadenza dell'appalto i contenitori/erogatori installati non dovranno essere più rimossi.

I prodotti di carta tessuto forniti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI ISO 14024. I saponi devono essere liquidi ed in possesso marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI ISO 14024. Il materiale di consumo di tipo cartaceo utilizzato per rifornire i servizi igienici dovrà avere misure compatibili con i dispensatori porta rotoli già presenti.

Il servizio, inoltre comprende le necessarie operazioni di monitoraggio atte a garantire:

- la costante presenza del materiale igienico di consumo;
- il buono stato di conservazione e di funzionamento dei contenitori (dispenser);
- a segnalare eventuali perdite di acqua, intasamenti non risolvibili, al Referente di ciascuna sede.

#### **4.2 Raccolta differenziata**

L'Affidatario deve fornire **idonei contenitori per la raccolta differenziata**, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del servizio, da posizionare negli spazi comuni e nelle aree destinate alla raccolta dei rifiuti in modo che i medesimi siano suddivisi e conferiti in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottata dalla Città.

I contenitori devono recare all'esterno l'etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed essere forniti in numero idoneo, concordato con la Stazione Appaltante anche tramite i vari Referenti di ciascuna sede comunale, in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. Tali contenitori rimarranno in possesso della Stazione Appaltante alla scadenza contrattuale.

In caso di inadempimento a quanto sopra previsto, si provvederà all'applicazione della penale, così come disciplinato al successivo art. 20 del presente Capitolato di Gara.

I sacchi contenenti i rifiuti, normali e speciali, nonché i sacchi della raccolta differenziata, dovranno essere collocati negli appositi contenitori sopra citati. Il personale dovrà poi provvedere al corretto conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta.

Nel caso di sanzioni ricevute da Amiat per mancata/non corretta raccolta differenziata, la Città valuterà la possibilità di rivalersi sull'impresa affidataria del servizio di pulizia che opera su quella sede.

Nel caso in cui Amiat Gruppo Iren S.p.A., o chi per esso, modifichi le modalità della raccolta dei rifiuti, l'affidatario dell'appalto si adegnerà alle nuove modalità di raccolta, senza nulla pretendere dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI PULIZIA**

L'operatore economico dovrà svolgere le attività negli orari previsti nelle schede allegate o concordati con i referenti delle sedi. Tutte le attività del servizio di pulizia devono essere effettuate accuratamente e a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.

Si riportano, di seguito, le **specifiche di alcune delle attività che devono essere svolte:**

- la pulizia degli spogliatoi, servizi igienici, piastrelle, deve essere effettuata con nebulizzazione antimicotico;
- la detersione e la disinfezione dei punti di contatto (punti luce, pulsantiera ascensore, ecc.) deve essere effettuata con specifico prodotto germicida, secondo le Circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
- la spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre;
- le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei;
- la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire.

Si descrivono, di seguito, le **principali modalità di esecuzione degli interventi di pulizia:**

- posizionare gli appositi cartelli di sicurezza;
- le operazioni di pulizia devono essere svolte, ove possibile, con le finestre aperte nei locali adibiti ad ufficio;
- sono esclusi dal servizio di pulizia mobili / arredi che risultino ingombri di carte e / o altra documentazione;

- lo svuotamento dei cestini deve consistere, oltre che nello svuotamento dei cestini stessi, anche di quelli adibiti alla raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, lattine, ecc., con il relativo conferimento ai punti di raccolta;
- al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni / spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone;
- la pulizia dei vetri delle finestre deve essere effettuata con le finestre chiuse, altrimenti si deve ricorrere a imbracature di sicurezza;
- i pavimenti bagnati, per le pulizie, devono essere segnalati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indicare all'Affidatario eventuali superfici comprese nel servizio dove, qualora l'impiego delle attrezzature non fosse opportuno per ragioni strutturali o di conservazione della pavimentazione esistente, si dovrà eseguire la pulizia e/o il lavaggio manualmente.

## **Sezione II - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

### **ART. 6 – ONERI**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale ed i relativi oneri, in particolare:

- i costi per i macchinari, attrezzature, prodotti di pulizia, sale e antighiaccio, materiali di consumo;
- i costi per la disponibilità di un magazzino che garantisca una rapida fornitura, nel corso dell'appalto, dei macchinari, attrezzature, prodotti di pulizia, sale e antighiaccio, materiali di consumo suddetti;
- i costi per dotare il proprio personale di adeguati strumenti dispositivi di protezione individuale e collettivi D.P.I. (ad es. guanti, camici, etc.);
- la manutenzione dei dispenser e delle apparecchiature varie comprensive dei relativi costi ;
- costi per la formazione degli addetti al servizio.

### **ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del codice.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

**In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.**

Lo svincolo della cauzione definitiva al termine dell'appalto, ai sensi dell'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità (Allegato D).

#### **ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e reperibile al seguente link: [http://bandi.comune.torino.it/sites/default/files/allegati/informazioni/618/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://bandi.comune.torino.it/sites/default/files/allegati/informazioni/618/cod_comportamento_torino.pdf).

#### **ART. 9 – COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL REFERENTE DEL SERVIZIO**

L'Affidatario deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante **entro 10 giorni** dall'aggiudicazione o dalla consegna anticipata.

Il Referente è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.

Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'Affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente dall'Affidatario stesso. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile, anche mediante telefono

cellulare fornito dall'impresa affidataria. Quest'ultima è altresì tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

#### **ART. 10 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il concorrente che avrà indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in istanza di gara, produrrà apposita richiesta di subappalto secondo il fac simile reperibile al seguente link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>, corredata da tutti i documenti necessari e indicati al medesimo link. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei servizi ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata all'accertamento che il subappaltatore possieda i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 119, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto di subappalto, in misura proporzionale a quanto richiesto all'appaltatore per la partecipazione alla procedura di gara e/o da leggi speciali.

L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore dovrà garantire, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, le stesse tutele economiche e normative, garantite per il proprio personale, anche ai lavoratori del subappaltatore.

#### **ART. 11 – PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' (P.O.A.)**

L'Affidatario dovrà provvedere, **entro un mese dall'avvio del servizio**, alla redazione del Piano Operativo delle Attività (P.O.A.) nel quale dovrà essere indicato per ciascuna sede per ogni lotto:

- l'orario giornaliero del servizio: l'Affidatario dovrà raccordarsi con il Referente della sede **(allegati B1 – B2 – B3 – B4 – B5)**, in modo da stabilire, un orario delle attività che sia funzionale alle esigenze delle singole sedi e, qualora possibile, che eviti qualsiasi intralcio

o disturbo allo svolgimento delle normali attività lavorative, fatto salvo i casi in cui ciò venga già espressamente previsto negli **allegati A – A1 – A2 – A3 – A4 – A5**;

- le attrezzature e macchinari impiegati nelle diverse zone per l'esecuzione del servizio;
- il monte ore e il numero degli operatori addetti impiegati;
- le procedure volte al conseguimento del risparmio energetico;
- gli interventi periodici.

Al termine di ogni intervento, compresi quelli periodici, l'impresa aggiudicataria, tramite il suo Responsabile, dovrà sottoporre alla firma del Referente della sede interessata una relazione indicante l'elenco delle prestazioni svolte e la data dell'esecuzione a comprova dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori.

Il P.O.A. dovrà essere presentato alla Stazione Appaltante nel rispetto, in ogni caso, delle prestazioni di cui agli atti di gara e del termine di cui sopra, salvo situazioni particolari che verranno evidenziate, decorso il quale si procederà all'applicazione della penale di cui al successivo articolo 20.

#### **ART. 12 – MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e / o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITÀ DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

L'impresa affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, l'impresa appaltatrice dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare fra i terzi, l'Ente affidante.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- **RCT Euro 2.500.000,00 unico;**
- **RCO Euro 2.500.000,00 con limite di Euro 1.000.000,00 per persona.**

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa entro 30 gg. dall'aggiudicazione all'Ente.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'impresa, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'impresa aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dalle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) e comma 4 del vigente Codice dei Contratti Pubblici l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, *c.d. FOI*, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo.

Gli indici sono pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La revisione dei prezzi può essere richiesta, a partire dalla seconda annualità, una sola volta per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3. del Disciplinare di gara.

La liquidazione dell'aumento derivante dalla revisione prezzi verrà liquidata con un'unica fattura, che dovrà essere emessa nel mese di dicembre dell'anno di riferimento, secondo le modalità di cui al successivo art. 24.

#### **ART. 15 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 16 – PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, l'Operatore Economico Affidatario dovrà trasmettere al Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi l'**elenco nominativo di tutto il personale utilizzato ed adeguatamente formato**, con l'indicazione delle qualifiche possedute. **Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.**



Dovrà, altresì, essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'Affidatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di **sciopero** del personale, l'operatore economico Affidatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali nel rispetto della vigente disciplina, anche contrattuale, in materia di servizi pubblici essenziali.

L'Affidatario sarà tenuto alla rilevazione, a sua cura e spese, delle presenze del personale impiegato su ciascuna sede di lavoro afferente ad ogni lotto.

In ogni caso, dovrà provvedere al riepilogo delle ore erogate mensilmente sull'intero lotto, redatto in base ad apposito fac-simile (**Allegato G**), riportando il totale mensile delle ore effettivamente svolte nelle singole sedi, per ciascun dipendente e per ciascuna giornata effettivamente lavorata.

Il suddetto modello deve essere trasmesso, come da articolo 24, contestualmente all'emissione della fattura, rispettivamente:

- per i Lotti 1, 2, 3 e 4 all'Ufficio Pulizie del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi;
- per il Lotto 5 ad ITER.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Affidataria.

L'Affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'impresa affidataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 26/2023, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e indicato nel Disciplinare di gara o quello indicato in offerta dall'Operatore economico.

I ritardi non giustificati nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori comportano l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 20.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra richiamato.

L'operatore si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice.

#### **ART. 17 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Tutto il personale impiegato dall'Affidatario, dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e quantitativi di pulizia e di igiene, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché sugli argomenti indicati nel Decreto del 29 gennaio 2021 (C.A.M.). L'Affidatario dovrà presentare, pertanto, il **Programma di formazione del personale, entro 60 giorni dall'inizio del servizio**, con le indicazioni delle ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione

dell'apprendimento dei partecipanti, le date dei corsi e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti, test di verifica effettuati e risultati conseguiti.

In mancanza della presentazione di quanto sopra si applicherà la penale di cui al successivo articolo 20.

#### **ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

In mancanza della presentazione di quanto sopra si applicherà la penale di cui al successivo articolo 20.

#### **ART. 19 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE (art. 114 D.Lgs. 36/2023, allegato II.14 del Codice)**

L'esecuzione dei contratti è diretta dal **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, individuato in calce al presente capitolato, si avvale di un DEC ed anche del supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

Le funzioni del **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC)** sono attribuite alla Funzionaria individuata in calce al presente Capitolato; la medesima svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto. Il DEC provvede, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'Allegato I.9 del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

La stazione appaltante, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di **Direttore Operativo** per svolgere i compiti e coadiuvare il DEC secondo quanto previsto dall'**Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023**.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

I Referenti delle sedi provvedono al controllo del servizio attraverso l'invio di **una nota mensile di monitoraggio, utilizzando il modello "Attestazione mensile di conformità del servizio" predisposto dall'Ufficio Pulizie (Allegato C)**, al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficiopulizie@comune.torino.it](mailto:ufficiopulizie@comune.torino.it), entro la prima settimana del mese successivo. In caso di nota mensile di monitoraggio **non soddisfacente** del Referente o, in caso, di riscontrata non

conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all’Affidatario. In tal caso l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo, **entro 5 giorni consecutivi** dal ricevimento della diffida, mediante posta certificata, di provvedere all’esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato.

Qualora ciò non avvenisse, si procederà all’applicazione delle penalità così come previste all’art. 20 del presente Capitolato.

Alla **conclusione del servizio** verrà rilasciato un **“Certificato di verifica di conformità”**, contenente quanto richiesto ai sensi dell’art. 37, Allegato II.14 del Codice (**Allegato D**).

**È prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023.**

Per le verifiche di conformità la DEC si avvale dei Referenti delle sedi destinatarie delle prestazioni (**Allegati B1 – B2 – B3 – B4 – B5**). La regolare esecuzione delle prestazioni è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

La verifica di congruità sarà avviata entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione e sarà conclusa entro 60 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, con le modalità indicate nell’Allegato II.14 del Codice.

La DEC, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, potrà anche predisporre idonei sopralluoghi per verificare:

- le modalità di esecuzione degli interventi;
- il risultato dell’esecuzione degli interventi.

#### **ART. 20 – PENALITÀ**

L’impresa affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verifichino **inadempimenti, irregolarità, non conformità** nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, attestate dai Referenti come descritto al precedente articolo 19, il Responsabile Unico del Progetto, anche su segnalazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, procede all’applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in

relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente Capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al **risarcimento del danno ulteriore**.

**L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.**

La penale per ogni giorno di ritardo è stabilita, ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

**Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.**

**In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:**

- mancata trasmissione del nominativo del Referente del Servizio, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei tempi previsti nell'offerta tecnica per la disponibilità di un magazzino in prossimità territoriale, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- mancata consegna, prima dell'avvio del servizio, degli elenchi del personale, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- mancata fornitura / integrazione / sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata, la penale sarà applicata per ogni (mancata fornitura / integrazione / sostituzione) giorno di ritardo;
- mancata suddivisione e/o scorretto conferimento dei rifiuti prodotti nell'edificio in maniera non corrispondente alle modalità di raccolta previste dal sistema di raccolta locale dei rifiuti, la penale sarà applicata per ogni (mancata suddivisione e/o scorretto conferimento) giorno di ritardo;
- *mancata presentazione del Programma di formazione del personale*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- *mancata presentazione del Piano Operativo delle Attività*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- *esistenza di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere*: Euro 250,00 per ciascun verbale;
- *mancata attuazione delle azioni e delle tecniche innovative finalizzate al contenimento dell'impatto ambientale*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- *mancata attivazione dei sistemi di controllo per la verifica dei livelli dei servizi*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;

- *mancata effettuazione dell'intero servizio/ritardo nell'esecuzione del servizio*: qualora non venga effettuato l'intero servizio ovvero non vengano rispettate le frequenze previste per l'esecuzione del servizio stesso, come indicate specificamente negli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5 - elenco prestazioni e frequenze , la penale sarà applicata per ogni giorno di mancata esecuzione/ritardo;
- per accertate carenze qualitative delle prestazioni rispetto anche all'offerta tecnica o agli allegati del presente Capitolato, a seguito di mancata conformità parziale / totale rilevata dal modello **"Attestazione mensile di conformità del servizio "** (Allegato C), in particolare qualora tali carenze comportino non idonee garanzie di igiene.
- *mancata disponibilità di materiale di consumo*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
- *utilizzo di macchinari, di attrezzature e di prodotti non conformi a quelli indicati nel progetto tecnico*: Euro 200,00 per ogni sede;
- *mancata segnalazione al DEC delle variazioni relative agli addetti presenti nelle varie sedi*.
  - *mancata presentazione della fattura, del "Modulo mensile ore giornaliere", (Allegato G), e dell'Attestazione dell'avvenuto pagamento degli stipendi dei lavoratori impiegati sul lotto*, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo;
  - per ritardi non giustificati nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, con applicazione della misura massima della penalità (1 per mille) per giorno di ritardo, in caso di recidiva.

Le suddette ipotesi sono elencate a titolo **meramente indicativo e non esaustivo**.

**Per ogni altro inadempimento, non espressamente previsto ai punti precedenti, sarà applicata una penale il cui importo sarà determinato per ogni giorno di ritardo/inadempienza.**

Qualora le inadempienze contrattuali superino nel complesso il 10%, il Responsabile del Progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante **risolve** il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di verifica della **“Attestazione mensile di conformità del servizio” (Allegato C)** o in sede di emissione, da parte del Responsabile del Progetto, del **“Certificato Verifica di Conformità”** di cui all’art. 37 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (**Allegato D**).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, se l’inadempimento permane, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al loro completamento, in danno dell’esecutore inadempiente.

**Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle Obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.**

#### **ART. 21 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall’art. 121, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, il **Direttore dell’Esecuzione del Contratto** può disporre la sospensione totale dell’esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d’arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione, inoltrato al Responsabile Unico del Progetto, entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

**La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Progetto, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.**

Ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per i lotti che, in sede di aggiudicazione, risulteranno pari, o superiori, ad Euro 1.000.000,00 al netto di IVA, la sospensione è disposta dal RUP, dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l’esecuzione contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la Stazione Appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della/e sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano **parzialmente** il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per i lotti che in sede di aggiudicazione risulteranno pari, o superiori, ad Euro 1.000.000,00 al netto di IVA, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato, può chiedere una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 gg. dal suo ricevimento. Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per i lotti che in sede di aggiudicazione risulteranno pari, o superiori, ad Euro 1.000.000,00 al netto di IVA, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

## **ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, il DEC, accertato che l'affidatario risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile Unico del Progetto, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Successivamente, il DEC avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.



Il Responsabile Unico del Progetto, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 112, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, alle medesime condizioni dell'Operatore Affidatario originario / alle condizioni proposte dal nuovo Operatore, nei modi e termini di cui all'art. 124, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice a titolo di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, per i lotti che in sede di aggiudicazione risulteranno pari, o superiori, ad Euro 1.000.000,00 al netto di IVA, la risoluzione avviene dopo avere acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

#### **ART. 23 – RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento, come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al 10% dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

#### **ART. 24 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'Affidatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

##### **Il pagamento delle fatture è subordinato:**

1. alla verifica delle attestazioni mensili di conformità delle prestazioni (Allegato C);
2. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC ;
3. nel caso in cui venga applicato un C.C.N.L. diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante: alla verifica dell'effettività degli impegni assunti all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata, attraverso l'utilizzo del MO.COA e all'acquisizione del Documento di Congruità Occupazione Appalto (DoCOA);
4. alla rilevazione e alla trasmissione delle presenze del personale impiegato su ciascuna sede e delle ore effettive lavorate su di esse mediante l'Allegato G, secondo le modalità prescritte dall'articolo 16 (Personale);
5. alla verifica del regolare pagamento degli stipendi dei dipendenti mediante trasmissione di attestazione dell'avvenuto pagamento stesso.

**Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo; altrimenti si procederà all'applicazione delle penalità di cui all'articolo 20 del presente Capitolato.**

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**;
- per il solo lotto 5 (ITER) il codice univoco è: **ZGML0I**;
- numero CIG;
- numero dell'Atto di Determinazione Dirigenziale di impegno e numero dell'ordine;
- codice IBAN completo;
- data di esecuzione o periodo di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà **entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica** (corredata dall'attestazione mensile di conformità, debitamente firmata - All. C, dalla rilevazione delle presenze del personale impiegato su ciascuna sede e delle ore effettive lavorate su di esse - All. G ) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 27 del 03.02.2015, la fattura soggetta a split payment, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" per i Lotti 1,2,3 e 5. L'Amministrazione procederà, successivamente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'impresa aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Invece la fattura soggetta a reverse charge (impianti sportivi – lotto 4) emessa per l'imponibile (senza addebito dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "inversione contabile" .

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, al presente contratto si applica la ritenuta in misura pari allo 0,50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, pertanto:

- le fatture devono essere emesse dall'impresa aggiudicataria per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla **percentuale dello 0,50%**, ossia per un importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato;
- le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Servizio della verifica di conformità e rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità" (Allegato D) e del documento unico di regolarità contributiva;
- l'impresa dovrà emettere un'unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

In caso di R.T.I. la modalità di fatturazione dovrà essere separata, da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, per le prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati all'impresa capogruppo con delega di incasso dell'impresa mandante.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari**.

In particolare, l'Affidatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 25 – ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è esclusa l'anticipazione del prezzo, trattandosi di prestazioni di servizio di particolare importanza, come previsto dall'allegato II.14 della predetta norma.

## **ART. 26 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

### ***A) Osservanza Leggi e Decreti***

L'impresa affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

### **B) Sicurezza sul lavoro**

L'impresa affidataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della **"Dichiarazione di ottemperanza"** allegata al Disciplinare di gara.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio) allegato al Disciplinare di gara.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

### **ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

L'impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, del comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6, comma 1, dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

### **ART. 28 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 29 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

#### **ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente, per eventuali controversie, sarà quello di Torino.

È pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. 28/2010 e s.m.i...

Trova, inoltre, applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice per i lotti il cui importo, a seguito di aggiudicazione, risultino superiore al milione di Euro, relativamente al Collegio Consultivo Tecnico. Tale Collegio, costituito da n. 3 membri, sarà formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi saranno ripartiti tra le parti.

#### **ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (**All. F**).

**La Dirigente**  
**Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi**  
**Dott.ssa Lorella BOSIO**  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

**Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)**

**Dott.ssa Lorella BOSIO (Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi)**

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

**per la Città di Torino - Lotti 1, 2, 3 e 4**

**Dott.ssa Barbara CORNAGLIA**

**Per il Lotto 5 - ITER**

**Il Responsabile Unica del Progetto (RUP):**

**Dott.ssa Rosanna MELGIOVANNI**

**Il Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

**Sig.ra Eleonora MINELLI**